

Ufficio di Presidenza del

XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania

[Ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it](mailto:Ufficio.presidenza@pec.congressoforensecatania.it)

PROPOSTA DI MOZIONE PER LA MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA LEGGE

247/2012

Relatore: Avv. Marilena Landolfi ( C.O.A. Santa Maria Capua Vetere)

Premesso che

Nell'esercizio della professione forense è sempre più presente la figura dell'avvocato monomandatario cioè di colui che, iscritto all'albo professionale, svolge la sua attività collaborando in maniera continuativa e/o esclusiva con un altro avvocato o studio legale. Tale realtà, oggetto negli ultimi anni di numerosi dibattiti soprattutto tesi alla qualificazione giuridica del rapporto che si viene ad instaurare tra l'avvocato monomandatario e il dominus, si scontra con quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 247/2012 il quale sancisce l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro dipendente.

Pertanto, si rende necessario ed indispensabile eliminare l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro dipendente, per gli avvocati che collaborano, in via esclusiva, con uno studio legale, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

E' necessario, però, tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà degli avvocati che collaborano con altri avvocati e/o studi legali o multidisciplinari, non

qualificando gli stessi come lavoratori dipendenti, in quanto ciò significherebbe snaturare il ruolo e la funzione dell'avvocato stesso.

Proprio per tale motivo non può ritenersi del tutto condivisibile la proposta al vaglio del Parlamento ( disegno di legge n. 4408) nella quale l'avvocato collaboratore di uno studio legale viene identificato come lavoratore dipendente, con conseguente applicazione delle norme indicate nel contratto collettivo degli studi professionali ( non esistendo un contratto collettivo specifico).

Si dovrà quindi prevedere una tutela minima per l'avvocato che collabora con un altro studio legale, formalizzando tale rapporto con la sottoscrizione di un contratto scritto nel quale sia prevista una durata a tempo determinato o indeterminato, sia disciplinato il diritto di recesso, e venga concordato un compenso minimo direttamente proporzionale alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire.

Si propone, quindi, di modificare l'articolo 19 della legge 247/2012, inserendo il seguente comma:

«*3-bis*. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che collaborano, in via esclusiva, con uno studio legale, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. Tale rapporto è regolato da un contratto di collaborazione che deve avere forma scritta, che può essere a tempo indeterminato o determinato, con facoltà di recesso per entrambe le parti. Il contratto di collaborazione deve contenere precise disposizioni in merito al compenso minimo, che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire. »

Tutto quanto premesso il XXXIV Congresso Nazionale Forense da mandato al CNF, all'Organismo Congressuale Forense di sostenere in ogni sede istituzionale e politica tale mozione e di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga sostenuta l'approvazione di tale modifica legislativa.

Marilena Landolfi